



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

CONVENZIONE

Progetto di ricerca autofinanziata 2015

“Implementazione di un sistema di monitoraggio dell’assistenza territoriale”

C.U.P.

TRA

la Regione Friuli Venezia Giulia, C.F. 80014930327, con sede in Trieste, piazza Unità d'Italia 1, rappresentata dal Dott. Adriano Marcolongo, Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, domiciliato per la carica presso la sede della Regione medesima ed avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto;

E

l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, C.F. 97113690586 (di seguito “Agenzia”), con sede in via Puglie, 23 - 00187 Roma, nella persona del Direttore Generale, Dott. Francesco Bevere, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia medesima, e avente i poteri per il presente atto ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto dell’Age.Na.S.,

PREMESSE

VISTO l’art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, che nell’istituire l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni *“di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell’innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e s.m.i. intitolato *“Completamento del riordino dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n.96 del 27-4-1998)*;

VISTO il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 2001, con il quale è stato approvato il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull’organizzazione dei servizi, sull’ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell’Agenzia;

VISTO l'art. 2 comma 357 e segg. della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) che ha ridenominato questa Amministrazione in "Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali";

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 4 aprile 2013 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2013 (G.U. 20 dicembre 2013, n. 298) che ha approvato le modificazioni al citato Regolamento di questa Agenzia, in attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 25 luglio 2014, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 agosto 2014, visto n. 1042, con il quale Francesco Beverè è stato nominato Direttore Generale di questa Agenzia;

CONSIDERATI gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (rispettivamente Rep. Atti n. 199/CU del 16 dicembre 1999 - Rep Atti n. 662/C.U. del 19 giugno 2003 - Rep atti n. 73/C.U. del 20 settembre 2007);

VISTE le disposizioni di cui al Patto per la Salute 2014-2016, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014, rep. n. 82/CSR ed, in particolare l'articolo 12, comma 7;

TENUTO CONTO degli indirizzi programmatici dell'Agenzia approvati dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 marzo 2015, sulla base delle proposte formulate dal Direttore Generale, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g) del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 ed in particolare le linee di indirizzo strategico n. 12 relative al "*Monitoraggio dei bisogni di salute e dei relativi costi conseguenti ad eventi ambientali di significativa gravità, con particolare riferimento alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale*";

VISTO il Regolamento per i progetti di ricerca autofinanziata di questa Agenzia, approvato con delibera del Direttore generale n. 77 del 20 febbraio 2015, con il quale sono disciplinate le modalità di presentazione e valutazione dei progetti di ricerca autofinanziata e le procedure di individuazione della/e Unità di Ricerca con cui questa Agenzia, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, stipula specifiche convenzioni per la realizzazione di progetti di ricerca;

VISTA la delibera direttoriale n. 278 del 10 luglio 2015 con la quale è stato approvato il progetto di ricerca autofinanziata *“Implementazione di un sistema di monitoraggio dell’assistenza territoriale”* della durata di 24 mesi, per un finanziamento complessivo di € 460.000,00 (euro quattrocentsessantamila/00);

VISTA altresì, la nota prot. n. 88/R/SPEC del 14 luglio 2016, con la quale, per le motivazioni nella stessa esplicitate, il Direttore Generale ha concesso il proprio nulla osta alla rimodulazione temporale delle attività del progetto di ricerca autofinanziata *“Implementazione di un sistema di monitoraggio dell’assistenza territoriale”*, prolungando la durata delle attività progettuali al 15 settembre 2018;

CONSIDERATA la sperimentazione compiuta negli anni 2011-2014 nell’ambito del “Programma Mattoni del SSN – Progetto MATRICE Integrazione dei contenuti informativi per la gestione sul territorio di pazienti con patologie complesse o con patologie croniche”, finanziato dal Ministero della Salute e nel quale erano state coinvolte alcune Regioni, che ha consentito di monitorare i Percorsi Diagnostico-terapeutici Assistenziali (PDTA) e ha reso, al contempo, possibile un’analisi dell’impatto dei modelli organizzativi messi in atto per assistere i pazienti cronici e ad alta complessità assistenziale;

CONSIDERATO che la realizzazione degli obiettivi del *“Progetto di ricerca per la implementazione di un sistema di monitoraggio dell’assistenza territoriale”* richiede la partecipazione e la più ampia adesione da parte delle Regioni;

VISTA la nota prot. 8729 del 18 dicembre 2015, con la quale, il Direttore Generale dell’ Agenas per le motivazioni nella stessa esplicitate, ha invitato gli Assessorati alla Sanità a manifestare la propria adesione alla partecipazione al *“Progetto di ricerca per l’implementazione di un sistema di monitoraggio dell’assistenza territoriale”*;

VISTA la nota prot. 564 del 20 gennaio 2016, con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato la propria adesione al suddetto progetto;

RITENUTO NECESSARIO, per le finalità di cui in premessa, stipulare una convenzione con la Regione Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della collaborazione in oggetto;

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente richiamati.
2. Le modalità di attuazione e realizzazione della presente convenzione sono disciplinate nell'allegato piano operativo.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Oggetto del presente atto è la definizione di un sistema di monitoraggio dell'assistenza territoriale da implementare a livello regionale o sub-regionale attraverso la lettura integrata dei flussi amministrativi al fine di monitorare i Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) per le principali patologie croniche, sviluppando le attività di Ricerca affidate alla Regione Friuli Venezia Giulia, delineate all'interno del citato piano operativo (al. 1) che costituisce parte integrante dello stesso atto.

Articolo 3

(Durata, proroga e rinnovo)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione. Le attività oggetto della Convenzione dovranno necessariamente concludersi entro la data di scadenza del progetto di cui trattasi, così come prorogato al 15 settembre 2018.
2. Le Parti possono, per documentati motivi, con nota da inviare almeno trenta (30) giorni prima della conclusione delle attività, procedere ad una ulteriore proroga del termine conclusivo dell'accordo, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi;
3. L'eventuale concessione di tale proroga, subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di opportunità e di pubblico interesse, non costituisce comunque motivo di maggiorazione del finanziamento previsto dalla presente convenzione.
4. Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze, rinnovare la presente convenzione, richiamando nelle premesse la convenzione ed i risultati con la stessa raggiunti.

Articolo 4

(Modalità di realizzazione)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia è direttamente responsabile della esatta realizzazione delle attività, in conformità con quanto previsto dal presente accordo.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia si obbliga ad eseguire le attività oggetto della presente convenzione così come dettagliate nel piano operativo delle attività (All. 1) secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le Parti in merito alle modalità e ai termini di esecuzione delle prestazioni.
3. La Regione Friuli Venezia Giulia si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale indicate dall'Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sulla corretta esecuzione della convenzione.
4. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di realizzare il progetto, non può avvalersi della collaborazione di altri Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private, tranne nel caso in cui abbia ottenuto una preventiva autorizzazione in tal senso, da richiedere con nota formale indirizzata al Direttore Generale dell'Agenas.
5. Le attività oggetto della presente convenzione possono essere espletate in tutto o in parte presso le sedi dell'Agenzia, previo accordo tra le Parti e mediante scambio di note formali tra il Coordinatore/Referente Scientifico della Regione Friuli Venezia Giulia e il Direttore Generale dell'Agenzia.
In tal caso l'Agenzia è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose - da chiunque causati e/o riportati - durante lo svolgimento delle suddette attività.
6. In caso di inadempimento di quanto stabilito nel precedente comma 4, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 5

(Responsabili scientifici, referenti, responsabili amministrativi)

1. L'Agenzia indica quale responsabile scientifico delle attività oggetto del presente accordo e referente per le suddette attività il Dott. Mario Braga, che assicura il collegamento scientifico ed operativo con la Regione Friuli Venezia Giulia e quale responsabile amministrativo il Dirigente cui afferisce la responsabilità dell'Area Risorse umane, Organizzazione e Bilancio (R.O.B.) dell'Agenas, dott.ssa Maria Cristina Giani.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia nomina quale responsabile scientifico, referente per le attività da svolgere il Dott. Aldo Mariotto, e come responsabile amministrativo il Dott. Adriano Marcolongo Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia .

3. L’Agenzia e la Regione Friuli Venezia Giulia si riservano il diritto di identificare altri referenti rispetto a quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 6

(Relazioni sull’attività)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a trasmettere all’Agenzia due relazioni scientifiche, intermedia (relativa ai primi 12 mesi di attività) e finale (relativa all’intero periodo di durata dell’accordo) elaborate e formulate secondo il format di relazione (All. 2), nelle quali la descrizione del lavoro svolto sarà corredata dall’*abstract* dei risultati conseguiti e dall’elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche derivanti dall’attività oggetto della presente convenzione.

La Regione Friuli Venezia Giulia trasmette: la relazione intermedia entro i trenta (30) giorni successivi allo scadere del termine previsto per la conclusione dei primi 12 (dodici) mesi di attività; la relazione finale entro i 30 (trenta) giorni successivi allo scadere del termine previsto per la conclusione dell’intera attività.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a trasmettere all’Agenzia due rendicontazioni, intermedia e finale, delle spese sostenute ai fini della realizzazione delle attività oggetto del presente atto, unitamente alle rispettive relazioni di cui al comma precedente.

Le rendicontazioni dovranno essere elaborate e formulate dalla Regione Friuli Venezia Giulia secondo l’apposita scheda-rendiconto (All. 3).

3. Le relazioni vanno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agenzia: agenas@pec.agenas.it.

4. Nel caso in cui la presentazione delle relazioni di cui ai precedenti commi non possa avvenire nei tempi prestabiliti, è facoltà dell’Agenzia concedere una proroga, previa formale e motivata richiesta da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

5. L’eventuale ritardo sugli adempimenti previsti dal presente articolo può comportare l’applicazione di una penale in misura proporzionale al ritardo e/o inadempimento e, comunque, non inferiore al 5% del corrispettivo totale, da far valere sugli importi di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7

(Contributo)

1. Quale contributo della presente convenzione, l’Agenzia eroga alla Regione Friuli Venezia Giulia la somma complessiva di € 20.000,00 (Euro ventimila/00).

Detto contributo è articolato secondo le voci di spesa indicate nella scheda economico-finanziaria (All. 4).

2. L’Agenzia corrisponde alla Regione Friuli Venezia Giulia il contributo in tre soluzioni, i cui rispettivi importi sono indicati nella predetta scheda economico-finanziaria.

3. Tale importo viene corrisposto secondo le modalità di seguito rappresentate:

- Una prima quota, pari al 40% del totale, previa trasmissione dell’*avvio delle attività e di conservazione della documentazione di spesa*, di cui si allega fac-simile (All. A), all’indirizzo di posta elettronica certificata: agenas@pec.agenas.it.
- Una seconda quota, pari al 30% del totale, acquisita la valutazione favorevole di cui ai commi 3 e 4 del successivo art. 8, della prima relazione sulle attività e della rendicontazione delle spese sostenute, almeno pari al 1° acconto già erogato (40 % del contributo totale). I predetti documenti devono essere presentati entro e non oltre i trenta (n. 30) giorni successivi allo scadere del termine previsto, fatto salvo quanto stabilito nell’art. 6, comma 4 della presente convenzione.
- Una quota finale di saldo pari al 30% del totale da liquidarsi, previa acquisizione della valutazione favorevole di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 8 della presente convenzione, sulla relazione finale descrittiva del lavoro svolto, sui risultati conseguiti, unitamente alla rendicontazione finale, di cui all’art. 6, comma 2, fatto salvo quanto stabilito nell’art. 6, comma 4 della presente convenzione.

4. I pagamenti sono disposti dietro presentazione di formale richiesta, mediante l’emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma ed ivi resi esigibili mediante accredito degli importi sul conto di tesoreria unico intestato al creditore.

5. Qualora la rendicontazione finale registri un totale inferiore all’importo del finanziamento assegnato, il saldo sarà corrisposto fino alla concorrenza del totale effettivamente speso.

6. La Regione Friuli Venezia Giulia, durante l’esecuzione del presente accordo, si impegna all’osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiara che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione non sono rese nell’esercizio di impresa e che, pertanto, le stesse non rientrano nell’ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni recante “istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.

7. La Regione Friuli Venezia Giulia ha l’obbligo di conservare tutta la documentazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e di trasmetterne, su eventuale richiesta dell’Agenzia,

copia conforme all'originale (fatture, ricevute fiscali, provvedimenti di impegno, mandati di pagamento, ecc.).

8. L'Agenzia non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili alla stessa, ma cagionati da controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa non imputabile all'Agenzia medesima.

Articolo 8

(Gruppo di monitoraggio delle attività)

1. Il monitoraggio del presente accordo per l'Agenzia è assicurato dal "gruppo di monitoraggio delle attività", istituito con successiva delibera del Direttore Generale.

2. Il gruppo di monitoraggio segnala eventuali inadempimenti e ritardi, valuta le relazioni periodiche, le rendicontazioni, nonché i risultati raggiunti, e trasmette una relazione in merito al Responsabile scientifico.

3. Il responsabile scientifico valuta tutta la documentazione e verifica il raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente accordo e trasmette la propria valutazione al Direttore Generale dell'Agenzia.

4. Il Direttore Generale può discostarsi dalla valutazione del responsabile scientifico, ai fini e per gli effetti di cui al precedente art. 7.

Articolo 9

(Obblighi e Responsabilità)

1. L'Agenzia è sollevata da ogni responsabilità, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporti di lavoro stipulati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, comunque connesse alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun ulteriore onere o responsabilità possono essere posti a carico dell'Agenzia, oltre al pagamento di quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia garantisce pertanto:

- di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica;
- che il personale impiegato si uniforma ai regolamenti disciplinari di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..

Articolo 10

(Esecuzione e realizzazione delle attività di ricerca/programmi/progetti e accordi di collaborazione)

1. Le Parti, per l'esecuzione e la realizzazione di dette attività oggetto della presente convenzione, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente e dell'articolo 7, comma 6 del D. Lgs. n.165/2001, possono avvalersi oltre del personale interno, di collaboratori, nonché di esperti esterni, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, individuati a seguito di procedura selettiva.
2. Nelle ipotesi sopra previste, l'AGENAS si farà carico di valutare e selezionare i collaboratori nel rispetto delle procedure di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 11 del proprio Regolamento di amministrazione e del personale, nonché del Regolamento per il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento del nuovo albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS e per la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 10 giugno 2016, al fine di garantire la massima trasparenza ed efficienza nella esecuzione delle attività di cui al presente articolo.
3. Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualevolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente accordo, strumenti telematici di lavoro.

Articolo 11

(Proprietà ed utilizzazione dei risultati del progetto)

1. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto morale degli inventori ad essere riconosciuti tali, i risultati del progetto, ivi incluse le relazioni di cui al precedente articolo 6, sono di esclusiva proprietà dell'Agenzia, in Italia e all'Estero.
2. Il diritto di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione conclusiva, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente convenzione, sono di titolarità esclusiva dell'Agenzia. Quest'ultima potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere d'ingegno o materiale, con indicazione che sono state realizzato nell'ambito del progetto *"Implementazione di un sistema di monitoraggio dell'assistenza territoriale"*. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile, in favore dell'Agenzia.
3. Previa preventiva autorizzazione dell'Agenzia, mediante scambio di note formali tra le Parti, la Regione Friuli Venezia Giulia può utilizzare, per scopi scientifici e/o didattici, i risultati del

progetto, a condizione che venga riportato il logo dell’Agenzia e l’indicazione che il progetto è stato realizzato con il supporto finanziario della stessa o nell’ambito del progetto “*Implementazione di un sistema di monitoraggio dell’assistenza territoriale*”.

4. La Regione Friuli Venezia Giulia si obbliga espressamente a fornire all’Agenzia tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva.

5. In caso di inadempimento di quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione ai sensi dell’art. 1456 codice civile.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di normativa antimafia)

1. Le Parti dichiarano, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 (“Nuove disposizioni in materia di normativa antimafia”), di essersi uniformate all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato anche nella dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari (All. B).

2. La mancata ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo è causa di risoluzione della presente convenzione.

Articolo 13

(Codice Unico di Progetto)

1. Le Parti, in riferimento alla legge 136/2010 che stabilisce che «*ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice unico di progetto*», devono indicare in tutta la documentazione amministrativo-contabile riguardante il progetto il codice CUP rilasciato dal CIPE ed indicato anche nella prima pagina della presente Convenzione.

Articolo 14

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’accordo, per la durata dell’accordo stesso.

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. A tal fine le Parti provvedono a far sottoscrivere ai predetti soggetti il modulo per la riservatezza e la dichiarazione sul conflitto di interessi (All. C). Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché, con riferimento alle misure minime di sicurezza da adottare, in conformità a quanto previsto nell'Allegato C del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.

4. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si precisa che il titolare del trattamento dei dati personali, è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ed il Responsabile del trattamento è l'Ing. Giulio Siccardi. Per la Regione Friuli Venezia Giulia il titolare del trattamento è ed il responsabile del trattamento dei dati è.....

Articolo 15

(Risoluzione e recesso)

1. Le Parti possono chiedere, con nota formale, la risoluzione del presente accordo nel caso di inadempimento, di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità, salvo in ogni caso richiedere il risarcimento del danno.

2. L'Agenzia può recedere dal presente accordo, con nota formale da inviare almeno trenta (30) giorni prima, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate dall'altra parte.

3. La risoluzione o il recesso di cui ai precedenti punti, non comportano alcuna penale a carico delle Parti.

4. In caso di risoluzione anticipata o recesso, il contributo previsto viene proporzionalmente ridotto in ragione della effettiva durata del rapporto, delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come relazionati e rendicontati all'Agenzia.

Articolo 16

(Comitato di composizione)

1. Per ogni eventuale difficoltà interpretativa, applicativa e/o esecutiva della presente convenzione è istituito, su iniziativa di una delle Parti, un comitato di composizione composto da tre membri, di

cui uno designato dall’Agenzia, uno da la Regione Friuli Venezia Giulia e il terzo, con funzioni di presidente, designato da entrambi.

2. I nominativi sono individuati con atti successivi dai predetti soggetti.

Articolo 17

(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

Articolo 18

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati: per l’Agenzia: agenas@pec.agenas.it e per la Regione Friuli Venezia Giulia: salute@certregione.fvg.it ;

Articolo 19

(Disposizioni finali)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola e che in considerazione di ciò non trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 1341 e 1342 c.c.

2. Il presente atto dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il Direttore Generale Dott. Francesco Bevere

(firmato con firma elettronica qualificata)

La Regione Friuli Venezia Giulia

Dott. Adriano Marcolongo

(firmato con firma elettronica qualificata)

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE